

Helvetia

InMovimento

Veicoli d'Epoca

Contratto di assicurazione di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli d'epoca e di interesse storico o collezionistico, con garanzie accessorie abbinabili a richiesta del Contraente.

Il presente Fascicolo Informativo (mod. FI/1EPOCA - Ed. 06/2012) contiene:

- **Nota Informativa, comprensiva del Glossario**
- **Condizioni di Assicurazione**

e deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Mod. FI/1EPOCA - Ed. 06/2012



Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee) - Fax 02 5520360 - 5351461
www.helvetia.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n'd'ord. 031

NOTA INFORMATIVA PER CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE, PER LA CIRCOLAZIONE (E GARANZIE AD ESSA ABBINABILI) DEI VEICOLI D'EPOCA E DI INTERESSE STORICO

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Presso i punti vendita è possibile richiedere il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato, che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché in base alla formula contrattuale selezionata tra le possibili offerte dalla Società, in relazione al tipo di veicolo.

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari alla sottoscrizione del contratto, necessarie per poter conoscere in modo corretto e completo le caratteristiche di **Helvetia InMovimento Veicoli d'epoca**, assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura del rischio principale della Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli d'epoca e di interesse storico o collezionistico (di categoria autoveature, motocarri, autocarri di peso fino a 3,5 t, motocicli e ciclomotori ed altri veicoli dotati di particolari caratteristiche), per il quale è obbligatoria l'assicurazione, nonché altre garanzie accessorie Auto Rischi Diversi, abbinabili a scelta del Contraente, laddove ne ricorrano i presupposti, meglio descritte nell'apposita Sezione C.

La Nota Informativa si articola in cinque sezioni:

- A. Informazioni relative all'Impresa di assicurazione
- B. Informazioni relative al contratto
- C. Informazioni sulle polizze multi-garanzia
- D. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
- E. Glossario

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Il contratto è concluso con la sede legale della Società sita in Italia - Via G.B. Cassinis n° 21, 20139 Milano - Tel. 02/5351.1 - Fax 02/5351. 461 - Sito Internet: www.helvetia.it, Posta elettronica: marketing@helvetia.it.

La Società **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione n. 2.00002 ed appartiene al **Gruppo Assicurativo Helvetia**, iscritto all'Albo Gruppi Assicurativi n. d'ordine 031. La Società, operante in Italia in regime di stabilimento sotto il controllo dell'ISVAP, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto di ricognizione del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento n. 2 Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31/12/1984 e con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23/12/1997.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

I dati relativi all'ultimo bilancio approvato indicano che la Società ha un patrimonio netto di 64,2 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro relativi al fondo di dotazione della Rappresentanza e 13 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali ed un indice di solvibilità riferito alla gestione danni del 113,8% (si precisa che tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Le coperture assicurative offerte dal contratto sono indicate all'art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione delle Condizioni Generali di Assicurazione: la Società assicura, in conformità alle norme del D.Lgs. n° 209 del 7/9/2005 e del suo Regolamento di esecuzione, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti dei massimali convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli assicurati, come identificati nel contratto. **L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria "Franchigia fissa ed assoluta" di € 50 (cinquanta) per ogni sinistro, che il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società, come indicato al capitolo "Forma di tariffa" della Sezione 1 - Responsabilità civile dei veicoli d'epoca e di interesse storico.**

Le specifiche condizioni particolari di contratto per l'assicurazione di Veicoli d'epoca e di interesse storico o collezionistico prevedono che la garanzia della Responsabilità Civile per la circolazione (con prestazioni indifferenziate per tutte le categorie di veicoli assicurabili, seppur il premio da



corrispondere sia determinato in base alle sole due tipologie degli autoveicoli e dei motoveicoli) sia operante esclusivamente per i veicoli di proprietà del Contraente o del coniuge in regime patrimoniale di comunione dei beni, aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

- veicoli d'epoca, come definiti dall'art. 60 del Nuovo Codice della Strada;
- veicoli di interesse storico o collezionistico dotati di Certificato di Identità ASI (già Omologazione) rilasciato da Automotoclub Storico Italiano o dotati di Certificazione di Storicità per iscrizione al Registro Nazionale Storico FMI, aventi data di costruzione o di prima immatricolazione non inferiore a 20 anni rispetto al primo giorno dell'anno in corso al momento della stipula del contratto o della successiva inclusione;
- veicoli non dotati di Certificato di Identità ASI (già Omologazione) o di Certificazione di Storicità FMI, aventi data di costruzione o di prima immatricolazione non inferiore a 25 anni rispetto al primo giorno dell'anno in corso al momento della stipula del contratto o della successiva inclusione e, per autovetture, aventi cilindrata superiore a 1000 cm³.

Per la stipulazione del contratto, o per l'eventuale rinnovo, il Contraente è tenuto a presentare alla Società copia di tessera di iscrizione a Club di collezionisti di veicoli storici, regolarmente costituito, valida per l'intera durata contrattuale.

Per ogni veicolo dotato di Certificato di Identità ASI o di Certificazione di Storicità FMI, il Contraente è tenuto a presentarne copia alla Società.

Le specifiche condizioni particolari di contratto prevedono inoltre che la garanzia della Responsabilità Civile sia operante esclusivamente nel caso di guida di veicoli assicurati da parte dei Conducenti identificati in polizza, di età non inferiore a 21 anni. Tali condizioni stabiliscono inoltre che la garanzia sia operante:

- per un solo veicolo circolante per volta, qualora siano identificati in polizza -quali Conducenti autorizzati- un Conducente "Titolare" ed un eventuale "Sostituto";
- per due veicoli circolanti contemporaneamente, qualora siano identificati in polizza due Conducenti "Titolari" e fino a due eventuali "Sostituti".

Non è possibile fornire copertura ad un numero di veicoli superiore a 99, con unico contratto.

Non sono sottoscrivibili contratti che assicurino un solo veicolo delle seguenti tipologie: motocarri, autocarri aventi peso a pieno carico fino a 3,5 t e ciclomotori.

AVVERTENZA:

Nei casi indicati dall'art. 1.2 - Esclusioni e rivalsa delle Condizioni Generali di Assicurazione, tra i quali si segnala in particolare il caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza ovvero sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, la garanzia non è operante e l'assicuratore che abbia dovuto risarcire il terzo danneggiato ha facoltà di esercitare la rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario e del Conducente del veicolo, obbligati in solido, per il recupero delle somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell'inopponibilità delle previste eccezioni.

La Società prevede, per diversi casi, la possibilità di limitare la facoltà di rivalsa, richiamando espressamente la Condizione Particolare N, la cui descrizione in dettaglio è riportata nelle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA:

Si richiama l'attenzione del Contraente sull'eventuale presenza di franchigie, rivalse e limiti massimi di risarcimento o indennizzo, precisando che i reali importi degli stessi sono esclusivamente quelli indicati nella polizza; per facilitarne la comprensione, di seguito se ne illustra il relativo meccanismo di funzionamento mediante delle esemplificazioni numeriche:

Evento	Garanzia/Massimale	Dinamica di risarcimento	Nei confronti del Proprietario/Locatario	Nei confronti del Conducente
Sinistro con danni a cose di terzi per € 750	Franchigia fissa ed assoluta di € 50 a carico del Contraente/Proprietario	La Società risarcisce il terzo danneggiato per € 750	Il Contraente/Proprietario rimborsa alla Società l'importo della Franchigia RCA di € 50	Nessun Importo
Sinistro con danni a cose di terzi per € 30	Franchigia fissa ed assoluta di € 50 a carico del Contraente/Proprietario	La Società risarcisce il terzo danneggiato per € 30	Il Contraente/Proprietario rimborsa alla Società l'importo di € 30	Nessun Importo
Sinistro causato da Conducente alla guida in stato di ebbrezza con danni a cose di terzi per € 7.000	Richiamo espresso della Condizione Particolare N	La Società risarcisce il terzo danneggiato per € 7.000	Nessun importo	La Società ha facoltà di esercitare la rivalsa per € 500 (10% dell'importo liquidato al terzo danneggiato, con il massimo di € 500)
Sinistro con danni a persone terze per € 7.000.000	Massimale previsto per danni a persone per singolo sinistro di € 6.000.000	La Società risarcisce il terzo danneggiato per € 6.000.000	Il terzo danneggiato può avanzare richiesta di risarcimento danni per l'importo € 1.000.000 ad entrambi i soggetti, responsabili in solido tra loro	

AVVERTENZA:

Il contratto viene stipulato nella forma senza tacito rinnovo, come risulta chiaramente specificato nella polizza ed all'art. 0.4 - Contratto senza tacito rinnovo (con periodo di mora) delle Condizioni Generali di Assicurazione; la garanzia quindi cessa alla scadenza pattuita, ma trova applicazione il periodo di tolleranza di quindici giorni previsto dall'art. 1901, comma 2, del Codice Civile, quale periodo di mora in caso di rinnovo o comunque quale estensione di copertura in caso di mancato rinnovo.

3.1. Estensioni della copertura

Come indicato all'art.1.1 - Oggetto dell'Assicurazione delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è estesa alla responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private ad eccezione delle zone private aeroportuali ed al Ricorso terzi da incendio, per cui la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di € 150.000 per ogni sinistro, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile - per i danni materiali e diretti cagionati a terzi o a cose di terzi, in conseguenza di incendio del veicolo assicurato nonché scoppio o esplosione del serbatoio o dell'impianto di alimentazione dello stesso, non conseguenti a circolazione e per cui non sia operante la garanzia obbligatoria.

4. Soggetti esclusi dalla garanzia

AVVERTENZA:

Come indicato all'art.1.2 - Esclusioni e rivalsa delle Condizioni Generali di Assicurazione, **il contratto non garantisce i danni, di qualsiasi natura, subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro; in tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:**

- 1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing,**
- 2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico, del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto 1;**
- 3. ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.**

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Al fine di poter valutare le probabilità del verificarsi del sinistro e quindi la gravità del rischio alla quale commisurare il premio, l'Assicuratore deve necessariamente conoscere tutte le circostanze che possono avere influenza su dette probabilità.

AVVERTENZA:

Pertanto, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile e come previsto anche all'art. 0.1 - Dichiarazioni inesatte e reticenze. Aggravamento di rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione applicabili a tutte le garanzie, le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze rese in sede di conclusione del contratto che influiscono sulla valutazione del rischio e che siano riconducibili all'art. 144 del D.Lgs. n° 209 del 7/9/2005, possono comportare l'esercizio della facoltà di rivalsa da parte della Società per le somme che essa abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla sopracitata norma.

AVVERTENZA:

Si evidenzia la circostanza che il contratto è nullo se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso, come previsto all'art. 1895 del Codice Civile.

6. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni variazione nelle caratteristiche del rischio, come previsto all'art. 0.1 - Dichiarazioni inesatte e reticenze. Aggravamento di rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione applicabili a tutte le garanzie.

Siccome l'aggravamento del rischio determina una situazione nuova e più rischiosa per l'assicuratore, quest'ultimo può recedere dal contratto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).

Non costituisce aggravamento del rischio l'eventuale mancata revisione periodica del veicolo.

Se la variazione riguarda la sostituzione, o l'inclusione o l'esclusione di veicoli assicurati, ciascun veicolo deve essere identificato e devono essere precisati i movimenti e le relative date.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta, come indicato all'art. 1897 Codice Civile ed all'art. 0.6 - Variazione di rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione applicabili a tutte le garanzie, a ridurre il premio

dell'eventuale annualità successiva alla comunicazione dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. Per quanto attiene ad ogni variazione nelle caratteristiche del rischio in corso di contratto, si rimanda alle specifiche disposizioni di cui al punto successivo.

7. Premi

Il premio viene determinato sulla base dei molteplici parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa ed è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall'Impresa all'Intermediario.

Il pagamento del premio è previsto con periodicità annuale. Non è prevista la possibilità di frazionare il premio in più rate periodiche.

I mezzi di pagamento del premio accettati dalla Società, ai sensi della vigente normativa anticiclaggio D.Lgs. n° 231 del 21 novembre 2007, sono: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico e denaro contante, con i limiti e le modalità previsti dalla citata norma.

AVVERTENZA:

Nel caso di assicurazione di un solo veicolo, gli artt. 1.4 e 1.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione prevedono la possibilità per il Contraente, previa restituzione dei documenti assicurativi, di ottenere il rimborso della parte di premio corrisposta e non usufruita, relativa al periodo di garanzia residuo nelle varie ipotesi di cessazione del rischio (furto, vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva del veicolo all'estero). In caso di assicurazione di più veicoli la precedente disposizione si applica unicamente qualora si verifichi la contemporanea cessazione del rischio di tutti i veicoli assicurati.

8. Informativa in corso di contratto

Almeno trenta giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società metterà a disposizione del Contraente, senza oneri per quest'ultimo e presso l'Intermediario che ha in amministrazione il contratto, una comunicazione scritta riportante l'informativa prevista dal Regolamento ISVAP n° 4 del 9/8/2006, con particolare riferimento alle singole componenti di variazione del premio di rinnovo, con il dettaglio dei sinistri pagati.

La Società ha l'obbligo di fornire riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal Contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

In relazione ad eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo intervenute dopo la stipula del contratto, se le stesse derivano da modifiche alla normativa, la Società le comunica per iscritto al Contraente mentre negli altri casi pubblica gli aggiornamenti successivi del Fascicolo Informativo sul sito internet, nella sezione dedicata alle Soluzioni Assicurative Danni, per una facile consultazione.

9. Attestazione sullo stato del rischio

Almeno trenta giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società trasmetterà al Contraente, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto con la Società, un'attestazione sullo stato del rischio, valida per tutta l'Unione Europea, per ogni veicolo in copertura al termine del periodo di osservazione della sinistrosità. Inoltre, su richiesta scritta del Contraente, la Società trasmetterà allo stesso, entro quindici giorni dalla richiesta, duplicato dell'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni di contratto e riferita all'ultimo periodo di osservazione concluso. Il Contraente, che alla scadenza del contratto intendesse assicurare il medesimo veicolo presso altra Impresa, dovrà consegnare al nuovo assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio relativa all'annualità trascorsa.

AVVERTENZA:

Conformemente a quanto disposto dal Regolamento ISVAP n° 4 del 9/8/2006, l'attestazione sullo stato del rischio riporterà l'indicazione della forma tariffaria in "Franchigia", necessaria per assegnare -applicando i criteri stabiliti dallo stesso Regolamento ISVAP- la classe di merito CU (Conversione Universale), che costituisce lo strumento di confronto tra le varie proposte dei contratti di Responsabilità Civile per la Circolazione dei veicoli di ciascuna Compagnia.

10. Recesso

Come indicato nelle Condizioni Generali di Assicurazione all'art. 0.5 - Facoltà di rinnovo del contratto, **la Società ha facoltà discrezionale di proporre al Contraente il rinnovo del contratto per un ulteriore anno alle nuove condizioni tariffarie in vigore alla data di scadenza, ferme le condizioni normative precedentemente pattuite.** In tal caso il Contraente, dopo averne preso visione, ha facoltà di accettare le nuove condizioni di premio proposte dalla Società, comunicando il proprio assenso alla Società mediante il semplice pagamento del relativo premio.

Il Contraente ha inoltre facoltà di comunicare alla Società la non accettazione del nuovo premio nel corso dei quindici giorni di mora successivi alla scadenza; il contratto in questo caso si intende risolto dalle ore 24 del giorno di tale comunicazione.

Nel caso in cui il Contraente non prenda contatto con la Società e non comunichi la propria intenzione di accettare o di rifiutare le nuove condizioni di premio, il contratto si intende disdetto e la garanzia

cessa alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza, a condizione che al momento del sinistro il rischio non sia coperto da altro assicuratore.

Non trova pertanto applicazione l'art. 172 del D.Lgs. n° 209 del 7/9/2005, valevole quale recesso del Contraente in caso di variazioni tariffarie superiori al tasso programmato di inflazione.

11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, modificato dalla Legge n. 166 del 27 ottobre 2008.

Il diritto dell'Assicuratore alla riscossione del pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno. Ai sensi dell'art. 2947 del Codice Civile, Il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni categoria si prescrive in due anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, salvo che il fatto sia considerato dalla legge come reato e per questo reato sia stabilita una prescrizione più lunga, che si applica quindi anche all'azione civile.

12. Legge applicabile al contratto

Al contratto che verrà stipulato sarà applicata la legge italiana.

Le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

13. Regime fiscale

Il trattamento fiscale applicato al contratto di assicurazione di Responsabilità Civile per la Circolazione dei veicoli a motore prevede l'applicazione di un'aliquota compresa tra il 9% ed il 16% sul premio imponibile (esclusi contributi al Servizio Sanitario Nazionale, al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ed eventuali altri oneri ad essi equiparabili) come disposto dalla vigente normativa di settore, integrata dal Decreto Legislativo n° 68 del 6 maggio 2011.

C. INFORMAZIONI SULLE POLIZZE MULTI-GARANZIA

14. Polizze consistenti nell'abbinamento di coperture di diverse tipologie contrattuali

Solo per le categorie Autovetture e Motocicli, in abbinamento obbligatorio alla garanzia principale della Responsabilità Civile per la circolazione, la Società, tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Service SpA, fornisce prestazioni di **Assistenza** al veicolo ed ai suoi passeggeri, tenendo a proprio carico le spese, alle condizioni e fino all'importo massimo previsto per singola prestazione, per: soccorso stradale, albergo, rientro dei passeggeri, rimpatrio del veicolo dall'estero, come meglio descritto alla voce "Prestazioni" della Sezione 2 - Helvetia Assistance delle Condizioni di Assicurazione.

Il Contraente può richiedere alla Società (che comunque ha facoltà di rifiutarla, in quanto non soggetta ad obbligo di Legge) la prestazione accessoria della **Tutela Legale della Circolazione**, in base alla quale la Società, avvalendosi della struttura di ARAG SpA per la gestione dei sinistri, alle condizioni e fino alla concorrenza dei massimali indicati, assicura -in sede stragiudiziale e giudiziale- l'assistenza legale ed i relativi oneri (gli onorari e le competenze del legale indicato, le spese di giustizia in caso di condanna penale, gli onorari per l'intervento di periti, le spese liquidate a favore della controparte nei casi di soccombenza) purché non ripetibili dalla controparte, che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato nei casi assicurati, come indicato agli artt. 3.2 - Oggetto della assicurazione e 3.3 - Casi assicurati delle Condizioni Generali relative alla Sezione 3 - Tutela Legale della Circolazione.

AVVERTENZA:

Si richiama l'attenzione del Contraente sull'eventuale presenza nelle coperture prestate di franchigie, scoperti e limiti massimi di indennizzo, precisando che i reali importi degli stessi sono esclusivamente quelli indicati nella polizza; per facilitarne la comprensione di seguito se ne illustra il relativo meccanismo di funzionamento mediante delle esemplificazioni numeriche:

Evento	Massimale/Limite di indennizzo	A carico dell'Assicurato	A favore dell'Assicurato
Sinistro Assistenza per soccorso stradale al veicolo a seguito di guasto con un costo di € 350	Massimale previsto per la prestazione Traino per singolo evento € 260	Importo di € 90, quale eccedenza rispetto al massimale previsto	Importo a carico della Società € 260
Sinistro Tutela Legale con onorari del legale incaricato per la gestione del caso assicurativo di € 7.500	Massimale previsto per evento € 5.200	Importo di € 2.300, quale differenza tra il massimale previsto e gli onorari richiesti dal legale incaricato	Importo a carico della Società € 5.200

Il regime fiscale applicato al contratto di assicurazione, relativamente alle garanzie di diverse tipologie contrattuali eventualmente sottoscritte in abbinamento, prevede l'applicazione di aliquote differenziate, come disposto dalla vigente normativa di settore.

D. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

15. Procedura per il risarcimento del danno - Liquidazione dell'indennizzo

Come indicato all'art. 1.7 - Modalità per la denuncia dei sinistri delle Condizioni Generali di Assicurazione di Responsabilità Civile per la Circolazione dei veicoli a motore, qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto di cui all'art.149 del D.Lgs. n° 209 del 7/9/2005, il danneggiato può formulare la richiesta di risarcimento del danno direttamente al proprio assicuratore conformemente al fac-simile di domanda risarcitoria messo a disposizione dalla Società.

Per i sinistri cui non sia applicabile la suindicata procedura di risarcimento diretto, il danneggiato dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti all'assicuratore del veicolo del responsabile; a tal fine potrà avvalersi della procedura di liquidazione rapida prevista dall'art. 148 D.Lgs. n° 209/2005 e dagli artt. 8 e 9 del D.P.R. n° 45/1981. All'atto della sottoscrizione ed in occasione del rinnovo annuale del contratto, la Società consegnerà all'Assicurato il prospetto tipo per la formulazione della richiesta di risarcimento.

Sul sito *internet* della Società è disponibile l'elenco aggiornato dei competenti centri di liquidazione sinistri, con indicazione dei relativi recapiti, area di competenza e giorni ed orari di ricevimento.

AVVERTENZA:

In caso di sinistro, deve essere prontamente informata la Società, mediante denuncia da presentare entro tre giorni da quello in cui si è verificato o da quando ne ha avuto conoscenza; è facoltà dell'Assicurato inviare alla Società una lettera di richiesta di risarcimento danni che deve contenere tutte le notizie ed i documenti descritti dall'art 148 del D.Lgs. n° 209 del 7/9/2005 e cioè: per il danno al veicolo, il modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) o la descrizione delle modalità di accadimento del sinistro, targhe degli autoveicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti, estremi delle coperture assicurative dei veicoli stessi ed i giorni, il luogo e l'ora in cui il veicolo è disponibile per la perizia; per le lesioni, l'età del leso, i certificati medici attestante le lesioni subite, l'attività svolta, il reddito, il certificato medico che attesti l'avvenuta guarigione con o senza postumi, permanenti, nonché la dichiarazione di avere o meno diritto alle prestazioni di enti sociali; in caso di sinistro mortale, lo stato di famiglia della vittima. Se questi documenti non sono allegati alla lettera di richiesta di risarcimento danni, la Società entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta lettera li richiede.

Dal momento del ricevimento della lettera di richiesta di risarcimento danni se completa oppure di tutta la documentazione di cui sopra se richiesta, la Società deve prendere una posizione (comunicazione della somma offerta o dei motivi per i quali non si ritiene di fare offerta) in relazione alla richiesta nei termini sotto descritti:

- per danni a veicolo o cose con modulo CAI a doppia firma, ovvero sottoscrizione di entrambi i conducenti: 30 giorni
- per danni a veicolo o cose con modulo CAI ad una firma ovvero sottoscrizione o denuncia dell'assicurato: 60 giorni
- per lesioni: 90 giorni.

Nel caso venga inviato all'Assicurato atto di quietanza contenente la somma messa a disposizione, questa deve essere restituita debitamente controfirmata ed il pagamento della stessa deve avvenire entro quindici giorni dal suo ricevimento.

Nel caso l'Assicurato non intenda accettare la somma messa a disposizione e non restituisca pertanto la quietanza, la somma deve essere comunque pagata entro quindici giorni dalla comunicazione della mancata accettazione.

Nel caso poi non vengano né restituiti gli atti firmati, né venga comunicata la mancata accettazione e questo silenzio si protragga per trenta giorni, la somma offerta va comunque pagata entro i quindici giorni successivi.

In caso di sinistro rientrante nella procedura di risarcimento diretto, se la liquidazione avviene nei termini di cui sopra, non sono dovuti onorari per eventuale intervento di legali (art 9 II comma D.P.R. n° 254/2006).

In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 ROMA- www.consap.it.

In caso di sinistro relativo alle garanzie accessorie Auto Rischi Diversi, secondo le modalità previste dalle singole garanzie (per la definizione in dettaglio dei termini contrattuali e delle modalità di liquidazione dei danni si rimanda a quanto previsto dalle singole Sezioni delle Condizioni di Assicurazione) ai sensi dell'art.0.7 - Obblighi in caso di sinistro delle Condizioni Generali di Assicurazione applicabili a tutte le garanzie, **il Contraente o l'Assicurato deve:**

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;** le relative spese sono a carico della Società, secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso alla Società, entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza e/o possibilità** ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, indicando la descrizione delle modalità di accadimento, la data, il luogo, l'ora, le targhe dei veicoli coinvolti, dati anagrafici dei conducenti, descrizione dell'entità approssimativa del danno e il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni;
- c) ove prevista, nei 3 giorni successivi, fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo e trasmetterne copia alla Società;**
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna.**

Per quanto riguarda le garanzie Assistenza e Tutela Legale della Circolazione, si precisa che la Società ha affidato la gestione dei sinistri a delle Imprese terze, come indicato nella Sezione C e nelle Condizioni di Assicurazione, cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

16. Incidenti stradali con controparti estere

Un incidente stradale con controparti estere può avvenire all'estero oppure in Italia.

- Se il sinistro avviene in uno dei paesi aderenti al sistema Carta Verde con un veicolo straniero assicurato in uno dei paesi della UE oltre Norvegia, Islanda e Liechtenstein, ai sensi della IV Direttiva Auto 2000/26/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. n° 190/2003 ed aggiornata dalla V Direttiva 2005/14/CE attuata in Italia con il D.Lgs. n° 198/07 e delle disposizioni del D.Lgs. n° 209/2005, è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento dei danni subiti al rappresentante, chiamato mandatario, nominato in Italia dalla Compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro. Per conoscere i riferimenti della Compagnia estera responsabile e del mandatario è necessario inviare una richiesta al Centro Informazioni dell'Isvap, indicando tutti gli elementi utili per risalire ai soggetti interessati (es. data e luogo del sinistro, estremi dei veicoli e conducenti coinvolti: targa, impresa di assicurazione del veicolo della controparte, responsabilità del sinistro, nazionalità). Sarà quindi compito dell'Isvap rispondere all'interessato, indicando il nome del mandatario a cui ci si dovrà rivolgere per la gestione e liquidazione del sinistro.
- Se invece il sinistro con controparte estera avviene in Italia, ai sensi dell'art. 125 comma 5 bis della V Direttiva 2005/14/CE, nonché degli art. 125 e 126 del D.Lgs. n° 209 del 7/9/2005 è necessario formalizzare la richiesta di risarcimento danni con una raccomandata A/R all'UCI - Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione, 39 20145 Milano, fornendo allo stesso il maggior numero di informazioni (data e luogo dell'evento, targhe coinvolte, dinamica, nome della Compagnia del responsabile, marca e modello dei veicoli, eventuali autorità intervenute e testimoni) per rendere più celere ed agevole l'individuazione della Compagnia del Responsabile e l'eventuale suo corrispondente in Italia. L'UCI inoltrerà la documentazione ricevuta al corrispondente della Compagnia straniera, che dovrà gestire e definire il sinistro entro tre mesi dalla ricezione della richiesta.

17. Accesso agli atti dell'Impresa

I Contraenti, gli Assicurati ed i danneggiati hanno diritto di accedere agli atti della Società, a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro ovvero dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di fare offerta ovvero, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell'offerta:

- decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia e' stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;
- decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
- decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso.

Il diritto di accesso agli atti si esercita mediante richiesta scritta alla Direzione Generale dell'Impresa ovvero all'ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato ovvero al punto vendita presso il quale e' stato concluso il contratto o al quale quest'ultimo e' stato assegnato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente e' tenuto a rilasciare apposita ricevuta. La richiesta di accesso presentata ad un ufficio dell'impresa diverso dai precedenti e' trasmessa immediatamente all'ufficio competente e di tale trasmissione e' data comunicazione all'interessato.

Nella richiesta di accesso sono indicati gli estremi dell'atto oggetto della richiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, facendo riferimento all'interesse personale e concreto del soggetto interessato. In mancanza di tali elementi, il richiedente e' comunque tenuto a specificare i dati e le informazioni oggetto della richiesta in modo da consentire alla Società l'individuazione degli atti in cui siano eventualmente contenuti.

Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall'interessato e copia di un documento di riconoscimento di quest'ultimo. Se l'interessato e' una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta e' avanzata dalla persona fisica a ciò legittimata in base ai rispettivi statuti o ordinamenti.

La Società, entro quindici giorni dalla data di ricezione, comunica al richiedente l'eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli elementi non corretti o mancanti, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento e' sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta corretta.

L'atto di accoglimento della richiesta di accesso e' comunicato per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta e contiene l'indicazione del responsabile dell'ufficio cui e' stata assegnata la trattazione del sinistro, l'indicazione del luogo in cui e' possibile effettuare l'accesso, nonché del periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia. L'esame degli atti e' effettuato dal richiedente o da persona da lui delegata; nel caso in cui i predetti soggetti si avvalgano dell'assistenza di altra persona, per quest'ultima devono essere specificate le generalità.

L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte gli atti presi in visione ovvero ottenerne copia, subordinatamente al pagamento dell'importo corrispondente al costo di mercato delle fotocopie effettuate.

Il procedimento di accesso si conclude nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di accesso.

Il rifiuto o la limitazione dell'accesso sono comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta, con indicazione della motivazione per la quale l'accesso non può essere in tutto o in parte esercitato. In caso di rifiuto o limitazione dell'accesso o qualora, entro sessanta giorni dalla richiesta, il richiedente non sia messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, nei successivi sessanta giorni può inoltrare reclamo all'ISVAP anche al fine di vedere garantito il proprio diritto. Sul reclamo l'ISVAP provvede nel termine di trenta giorni dalla ricezione.

Nell'ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all'articolo 149 del D.Lgs. n° 209 del 7/9/2005, l'Impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti da parte del Contraente o dell'Assicurato inoltra la richiesta medesima all'impresa gestoria, dandone contestuale informazione al richiedente. Il procedimento di accesso si conclude nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione da parte dell'impresa gestoria della richiesta di accesso. Nei confronti dell'Impresa gestoria si applicano le disposizioni di cui sopra.

18. Reclami

Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, devono essere inoltrati per iscritto alla Società presso l'Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano - Fax 02 5351794 - Posta elettronica: reclami@helvetia.it.

Possono essere presentati all'ISVAP (in Via del Quirinale 21, 00187 Roma oppure ai fax 06 42133745/06 42133353) i reclami:

- per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
- per la risoluzione delle liti transfrontaliere (ovvero indirizzandoli direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET).

I reclami indirizzati all'ISVAP devono contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo eventualmente presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Contraente.

19. Arbitrato

Qualora dovesse insorgere un dissenso tra i periti incaricati dalle Parti circa la determinazione dell'ammontare del danno, nelle Condizioni di Assicurazione agli articoli relativi alla Liquidazione dei danni - Nomina dei periti si mette in rilievo il fatto che si può ricorrere all'arbitrato. In tal caso i periti si accordano, su richiesta anche di una delle Parti, di nominare un terzo perito per addivenire ad una decisione a maggioranza. In caso di disaccordo su tale nomina o di mancata nomina da parte di un perito, la stessa è demandata, anche su istanza di una delle Parti, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà. In ogni caso si ricorda che all'Assicurato permane la facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

20. Mediazione per la conciliazione delle controversie

Ai sensi del D. Lgs n. 28/2010 e successive disposizioni, le controversie in materia di contratti di assicurazione devono essere preliminarmente sottoposte a procedimento di mediazione innanzi ad Organismi di Mediazione iscritti in apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di una istanza presso tali Organismi di Mediazione e deve essere inoltrata tempestivamente presso la sede legale della Società.

AVVERTENZA:

Il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale innanzi l'Autorità Giudiziaria. In seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione, il Contraente o l'Assicurato potranno utilmente adire l'Autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal contratto.

E. GLOSSARIO

Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nel presente Fascicolo Informativo:

Assicurato La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto di Responsabilità Civile verso Terzi oppure, nelle altre coperture accessorie, il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Contraente La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e si obbliga a pagare il premio.

Contratto di assicurazione Lo strumento con il quale l'Assicurato trasferisce alla Società, a fronte del pagamento del premio, un rischio al quale egli è esposto.

Cose Gli oggetti materiali e/o animali.

Franchigia La somma che l'Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro.

Furto Il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri; se non diversamente previsto, il termine furto si intende esteso anche al reato di rapina, previsto dall'art. 628 del Codice Penale.

Guasto Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Incendio La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

Incidente Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Infortunio Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e sia connesso alla circolazione del veicolo.

ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle Imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.

Legge Il Codice delle Assicurazioni Private, adottato con D. Lgs. n° 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Malattia l'alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Massimali di garanzia Nell'assicurazione a massimale tripartito, la somma più elevata «per sinistro» rappresenta il limite di importo fino al quale la Società è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà; mentre, per danni alle persone e cose od animali colpiti in uno stesso sinistro, le somme massime per le quali la Società è obbligata sono quelle precisate rispettivamente sotto la dicitura «per persona» e «per cose», indipendentemente dal numero delle vittime.

Polizza Il documento cartaceo che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio La somma dovuta dal Contraente.

Rapina Il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Regolamento Il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni.

Risarcimento La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Risarcimento Diretto Procedura prevista in caso di sinistro rientrante nella fattispecie di cui all'art. 149 della predetta Legge, in base alla quale la Società risarcisce all'Assicurato i danni subiti.

Scoperto La percentuale del danno indennizzabile che l'Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, con il minimo eventualmente pattuito.

Sinistro Il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, via G.B. Cassinis, 21, 20139 Milano

Somma assicurata La somma massima convenuta per la quale la Società è obbligata a rispondere.

Unico caso assicurativo Nell'assicurazione di Tutela Legale, il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

Veicoli d'epoca e di interesse storico o collezionistico I veicoli così definiti dall'art. 60 del Nuovo Codice della Strada e dall'art.0.0 delle Condizioni di Assicurazione, che regolamentano il contratto.


**SI RICHAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITÀ
DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.**

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è responsabile della veridicità e completezza dei dati e notizie contenuti nella presente Nota informativa.



Il Rappresentante Generale e Direttore per l'Italia

Francesco La Gioia



Helvetia

InMovimento

Veicoli d'Epoca

Condizioni di Assicurazione.

Le presenti Condizioni di Assicurazione formano parte integrante del Fascicolo Informativo inerente la Polizza Helvetia InMovimento Veicoli d'Epoca.

Mod. C/24EPOCA – Ed. 06/2012



Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee) – Fax 02 5520360 – 5351461
www.helvetia.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2 G.U.
n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n'd'ord. 031

INDICE

Definizioni		pag. 2
Glossario		» 3
Condizioni Generali di Assicurazione applicabili a tutte le garanzie		» 4
Condizioni Particolari		» 6
Sezione 1-	Responsabilità civile dei veicoli d'epoca e di interesse storico	» 7
	Condizioni Generali	» 7
	Condizioni Particolari	» 12
	Forma di tariffa	» 12
Sezione 2-	Helvetia Assistance	» 13
Sezione 3-	Tutela Legale della Circolazione	» 17

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurato: Per la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto. Per altre garanzie la definizione è riportata nelle rispettive sezioni.

Contraente: La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Cose: Oggetti materiali e/o animali.

Franchigia: Somma che l'Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro.

Furto: Il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri; se non diversamente previsto, il termine furto si intende esteso anche al reato di rapina, previsto dall'art. 628 del Codice Penale.

Legge: Il Codice delle Assicurazioni private adottato con D.Lgs. n° 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Massimali di garanzia: Nell'assicurazione a massimale tripartito, la somma più elevata «per sinistro» rappresenta il limite di importo fino al quale la Società è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà; mentre, per danni alle persone e cose od animali colpiti in uno stesso sinistro, le somme massime per le quali la Società è obbligata sono quelle precisate rispettivamente sotto la dicitura «per persona» e «per cose», indipendentemente dal numero delle vittime.

Polizza: Il documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio: La somma dovuta dal Contraente.

Regolamento: Il regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni.

Risarcimento: La somma dovuta dalla Società al danneggiato in caso di sinistro.

Risarcimento Diretto: Procedura prevista in caso di sinistro rientrante nella fattispecie di cui all'art. 149 della predetta Legge, in base alla quale la Società risarcisce all'Assicurato i danni subiti.

Scoperto: La percentuale del danno indennizzabile che l'Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, con il minimo eventualmente pattuito.

Sinistro: Il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società:

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
via G.B. Cassinis, 21
20139 Milano - Italia.

Veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico: I veicoli così definiti dall'art. 60 del Nuovo Codice della Strada e dall'art.0.0 delle presenti condizioni.

GLOSSARIO

(Indicazioni aggiuntive tese a garantire la riconducibilità alle Unità di misura previste dal Sistema Internazionale – SI, definite dal DPR 802/1982 e successive modifiche)

Anno (annuo - annuale): Il periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile).

Bimestre (bimestrale): Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

Età assicurativa: L'età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno.

Mese (mensile): Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

Poliennale (durata): Il periodo di tempo la cui durata minima è pari a 730 giorni (731 in caso di un anno solare bisestile compreso nel periodo).

Quadrimestre (quadrimestrale): Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

Quinquennio (quinquennale): Il periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo).

Semestre (semestrale): Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

Settimana (settimanale): Il periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni.

Trimestre (trimestrale): Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE

Art. 0.0 - Delimitazione dell'Assicurazione - Veicoli assicurati.

La garanzia è prestata per i veicoli di proprietà del Contraente o del coniuge in regime patrimoniale di comunione dei beni aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

- veicoli d'epoca, come definiti dall'art. 60 del Nuovo Codice della Strada;
- veicoli di interesse storico o collezionistico dotati di Certificato di Identità ASI (già Omologazione) rilasciato da Automotoclub Storico Italiano o dotati di Certificazione di Storicità per iscrizione al Registro Nazionale Storico FMI, aventi data di costruzione o di prima immatricolazione non inferiore a 20 anni rispetto al primo giorno dell'anno in corso al momento della stipula del contratto o della successiva inclusione;
- veicoli non dotati di Certificato di Identità ASI (già Omologazione) o di Certificazione di Storicità FMI, aventi data di costruzione o di prima immatricolazione non inferiore a 25 anni rispetto al primo giorno dell'anno in corso al momento della stipula del contratto o della successiva inclusione e, per autovetture, aventi cilindrata superiore a 1000 cm³.

Per la stipulazione del contratto o per l'eventuale rinnovo come stabilito al successivo art. 0.5, il Contraente è tenuto a presentare alla Società copia della tessera di iscrizione a Club di collezionisti di veicoli storici, regolarmente costituito, valida per l'intera durata contrattuale.

Per ogni veicolo dotato di Certificato di Identità ASI o di Certificazione di Storicità FMI, il Contraente è tenuto a presentarne copia alla Società.

Art. 0.1 - Dichiarazioni inesatte e reticenze - Aggravamento di rischio.

Ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 - 1898 del C.C. nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative al rischio rese dal Contraente al momento della stipulazione del contratto, **o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del rischio stesso**, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Per la garanzia di responsabilità civile verso terzi, qualora sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Non costituisce aggravamento di rischio l'eventuale mancata revisione periodica del veicolo nelle modalità previste dal Nuovo Codice della Strada.

Art. 0.2 - Assicurazioni complementari.

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).

Art. 0.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.

Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Società che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.

Salvo diversa pattuizione, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Cod. Civ.). Per la Carta Verde la garanzia è operante dalle ore zero del giorno indicato sul documento, indipendentemente dall'ora effettiva di rilascio della stessa.

Art. 0.4 - Contratto senza tacito rinnovo (con periodo di mora).

Il contratto ha durata annuale (più eventuale frazione che costituisce il periodo iniziale) e non verrà tacitamente rinnovato alla sua naturale scadenza.

La Società continuerà in ogni caso a prestare la copertura assicurativa in corso, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza contrattuale, come segue:

- quale periodo di mora in caso di eventuale rinnovo del contratto secondo quanto stabilito all'art. 0.5;
- quale estensione di copertura, in caso di mancato rinnovo.

La copertura assicurativa prestata dalla Società cesserà comunque dalla data di validità di eventuale contratto R.C.A. stipulato con altra Impresa di assicurazioni.

Art. 0.5 - Facoltà di rinnovo del contratto.

È facoltà discrezionale della Società proporre al Contraente il rinnovo del contratto per un ulteriore anno alle nuove condizioni tariffarie in vigore alla data di scadenza, ferme le condizioni normative in corso.

In tal caso, le informazioni tariffarie riguardanti l'ammontare del nuovo premio, con dettaglio, per la garanzia di responsabilità civile verso terzi, delle singole componenti di variazione del premio rispetto all'annualità precedente, saranno disponibili presso l'Agenzia che ha in amministrazione il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza.

È facoltà discrezionale del Contraente accettare l'eventuale proposta di rinnovo del contratto per un anno, esprimendo il proprio assenso mediante il semplice pagamento del relativo premio.

Art. 0.6 - Variazione di rischio - Sostituzione, inclusione, esclusione dei veicoli assicurati.

Fermo quanto previsto dall'art. 1.4, qualora nel corso del contratto si verificano cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazione stessa.

Se la variazione riguarda la sostituzione, o l'inclusione o l'esclusione di veicoli assicurati, ciascun veicolo deve essere identificato e devono essere precisati i movimenti e le relative date.

Art. 0.7 - Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di sinistro.

In caso di sinistro, secondo le modalità previste dalle singole garanzie, il Contraente o Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto, descrizione dell'entità del danno e il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.

Art. 0.8 - Oneri a carico del Contraente.

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 0.9 - Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 0.10 - Veicoli assicurati.

L'assicurazione è operante per i veicoli inizialmente riportati in polizza e per quelli inclusi successivamente mediante specifica variazione contrattuale. **Il limite massimo di veicoli che si possono assicurare con un unico contratto è fissato nel numero di 99.**

Per le successive "inclusioni" la garanzia avrà effetto, salvo diversa pattuizione, dalle ore 24 del giorno riportato sul certificato di assicurazione.

All'atto della nuova inclusione la Società non effettuerà il conguaglio del premio in base alla tariffa vigente, ma il Contraente dovrà corrispondere il premio fisso forfettario stabilito.

L'assicurazione cessa per i veicoli oggetto di "esclusione", pure contrattualizzata mediante specifica variazione, per i quali il Contraente è tenuto a restituire i relativi certificati/contrassegni di assicurazione ed eventuali Carte Verdi.

Art. 0.11 - Veicoli non certificati ASI o FMI.

Per contratto comprendente più veicoli, ogni due veicoli dotati di Certificato di Identità ASI (già Omologazione) o di Certificazione di Storicità FMI (esclusi ciclomotori), la garanzia può essere estesa ad un veicolo non dotato di certificazione ASI o FMI, identificato nella polizza o nella variazione, purché:

- di vetustà superiore a 20 anni rispetto al primo giorno dell'anno in corso al momento della stipulazione del contratto o della successiva inclusione;
- di cilindrata superiore a 1000 cm³, se autovettura.

Non sono sottoscrivibili contratti che assicurino un solo veicolo delle seguenti tipologie: motocarri, autocarri aventi peso a pieno carico fino a 3,5 t e ciclomotori.

In mancanza dei requisiti suindicati alla scadenza annuale, per i veicoli non certificati ASI o FMI ed aventi vetustà inferiore a 25 anni, la garanzia non sarà rinnovabile ai sensi dell'art. 0.5 - Facoltà di rinnovo del contratto.

Art. 0.12 - Circolazione dei veicoli assicurati.

La garanzia è operante per un solo veicolo circolante per volta, qualora siano identificati in polizza, quali Conducenti autorizzati, un Conducente "Titolare" e un eventuale "Sostituto".

La garanzia è operante per due veicoli circolanti contemporaneamente, qualora siano identificati in polizza due Conducenti "Titolari" e fino a due eventuali "Sostituti".

Art. 0.13 - Conducenti identificati - Uso del veicolo.

La garanzia è operante esclusivamente nel caso di guida dei veicoli assicurati da parte dei Conducenti identificati in polizza, di età non inferiore a 21 anni. L'utilizzo del veicolo non costituisce "uso professionale" cioè non costituisce mezzo per lo svolgimento quotidiano e/o sistematico di attività lavorativa (l'occasionale utilizzo del veicolo dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa non è considerato "uso professionale"). La garanzia è estesa alla guida da parte di meccanici, elettrauto e loro addetti in occasione di riparazione, manutenzione e simili.

Art. 0.14 - Raduni e manifestazioni ufficiali.

Per contratto comprendente almeno 4 veicoli è consentita circolazione contemporanea di Titolare/i e Sostituto/i in occasione di partecipazione (documentata) a raduni e manifestazioni ufficiali e cioè:

- fino a due veicoli circolanti qualora siano identificati in polizza, quali Conducenti autorizzati, un Conducente "Titolare" ed un eventuale "Sostituto";
- fino a quattro veicoli circolanti qualora siano identificati in polizza, quali Conducenti autorizzati, due Conducenti "Titolari" e fino a due eventuali "Sostituti".

SEZIONE 1 – RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI D'EPOCA E DI INTERESSE STORICO

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione.

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli **in aree private ad eccezione delle zone private aeroportuali**.

La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Particolari, quando siano richiamate in polizza le relative clausole o quando queste siano già previste per rischi specifici, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria.

La garanzia è estesa al RICORSO TERZI DA INCENDIO: la Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza di € 150.000 per ogni sinistro, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile - per i danni materiali e diretti cagionati a terzi o a cose di terzi, in conseguenza di incendio del veicolo assicurato nonché scoppio o esplosione del serbatoio o dell'impianto di alimentazione dello stessi, non conseguenti a circolazione e per cui non sia operante la garanzia obbligatoria.

In questi casi i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Particolari.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara che rivestano la tipologia di VELOCITA', RALLIES, FUORISTRADA, ACCELERAZIONE.

Delle gare di REGOLARITA' sono escluse le gare del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche (ASI-CSAI).

Art. 1.2 - Esclusioni e rivalsa.

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;**
- b) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;**
- c) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada);**
- d) per i danni provocati alla pavimentazione stradale da veicoli su cingoli o su ruote non gommate;**
- e) per i danni, di qualsiasi natura, subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro; in tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:**
 - 1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;**
 - 2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico, del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto 1;**
 - 3. ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.**

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 1.3 - Validità territoriale.

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera.

Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate, l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dalla Società detto certificato ed il premio sia stato pagato.

Nel rispetto di quanto sopra la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Società risponde, inoltre, **entro i massimali della polizza**, ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell'assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni a cose in genere; danni a persone e a cose di stranieri rispetto al Paese visitato).

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, alla condizione che al momento del sinistro il rischio non sia coperto da altro assicuratore e che sia applicabile l'art. 1901 del Codice Civile.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società.

La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 1.4 - Trasferimento della proprietà del veicolo.

In presenza dei requisiti di assicurabilità necessari per la stipula della particolare polizza per veicoli d'epoca e di interesse storico:

1) Nel caso di assicurazione di un solo veicolo, il trasferimento di proprietà, o la consegna del veicolo in conto vendita regolarmente documentata, comporta la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà e precisamente:

- a) nel caso in cui l'alienante, **previa restituzione del certificato, del contrassegno e della eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato**, chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in regime patrimoniale di comunione dei beni, la Società prenderà atto della variazione rilasciando all'acquirente i predetti nuovi documenti. La medesima disposizione si applica anche nel caso di sostituzione del veicolo, intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti, con altro veicolo intestato ad uno soltanto di essi;
- b) nel caso di alienazione del veicolo assicurato (anche successiva a consegna del veicolo stesso in conto vendita regolarmente documentata) senza cessione del contratto all'acquirente, **il contratto si risolve** e la Società rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua **dal momento della restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde**;
- c) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la **cessione del contratto di assicurazione il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'acquirente del veicolo e alla Società**, la quale, **previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde**, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando all'acquirente i predetti nuovi documenti.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e la Società non rilascerà l'attestazione sullo stato del rischio. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

Nel caso in cui l'acquirente del veicolo documenti di essere già contraente di polizza riguardante lo stesso veicolo, la Società rinuncerà a pretendere dallo stesso di subentrare

nella polizza ceduta. Quest'ultima sarà annullata senza restituzione di premio dal giorno in cui venga restituito il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

2) Nel caso di assicurazione di più veicoli il trasferimento di proprietà di un solo veicolo, o la sua consegna in conto vendita, non comporta la cessione del contratto di assicurazione che rimane valido per gli altri veicoli assicurati.

Per il trasferimento di proprietà di tutti i veicoli assicurati ad un solo acquirente, o la loro consegna in conto vendita, è applicabile quanto stabilito al punto 1 lett. b) e c) del presente articolo.

Art. 1.5 - Demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo.

a) Nel caso di cessazione di rischio a causa di **demolizione del veicolo**, il Contraente è tenuto a **darne comunicazione alla Società fornendo copia del certificato di cui all'art. 46, quarto comma, del D. Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il contrassegno, il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde.**

b) Nel caso di cessazione di rischio a causa di **esportazione definitiva o di cessazione della circolazione del veicolo** (art. 103 del Nuovo Codice della Strada), **il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione ed a riconsegnare il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.**

Qualora, a seguito di demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in regime patrimoniale di comunione dei beni, avente le caratteristiche di assicurabilità per la stipulazione della particolare polizza per veicoli d'epoca e di interesse storico, la Società prende atto della variazione rilasciando i nuovi documenti assicurativi.

Nel caso di assicurazione di un solo veicolo, la cessazione del rischio per demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione comporta la risoluzione del contratto e la Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua **dal momento della consegna della documentazione richiesta ai punti a) o b).**

In caso di assicurazione di più veicoli la precedente disposizione si applica **unicamente qualora si verifichi la contemporanea cessazione del rischio per demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione di tutti i veicoli assicurati; diversamente la cessazione di rischio di uno o di alcuni veicoli non comporta la risoluzione del contratto, che rimane valido per i restanti veicoli assicurati.**

Art. 1.6 - Attestazione sullo stato del rischio.

La Società trasmetterà al Contraente almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, unitamente alla comunicazione di cui all'art. 2 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9/8/2006, un'attestazione sullo stato del rischio, valida per tutta l'Unione Europea.

Inoltre, in caso di richiesta ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis della Legge, la Società trasmetterà al Contraente, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione.

L'attestazione sullo stato del rischio contiene:

- a) la denominazione della Società;
- b) il nome – denominazione o ragione sociale o ditta – del Contraente;
- c) il numero del contratto di assicurazione;
- d) i dati della targa di riconoscimento o quando questa non sia prevista, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- e) la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- f) la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;

- g) l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi, intendendosi per tali esclusivamente i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell'assicurato, con indicazione della relativa percentuale.
- h) Per responsabilità principale deve intendersi, nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, l'ipotesi di responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. La corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestazione sullo stato del rischio ai fini del calcolo della responsabilità "cumulata" in caso di successivi sinistri in cui vi sia la responsabilità del conducente del veicolo assicurato, in un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità;
- i) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti dalle Imprese di assicurazione, non corrisposti dall'Assicurato;
- j) la firma dell'assicuratore;
- k) gli altri dati che successive modificazioni della normativa di legge dovessero imporre.

L'attestazione sarà trasmessa anche nel caso di rinnovo del contratto.

La Società non rilascerà l'attestazione nel caso di:

- A) contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- B) cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Impresa che l'ha rilasciata.

Art. 1.7 - Modalità per la denuncia dei sinistri.

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo CAI (constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro) il cui modello è approvato dall'ISVAP ai sensi dell'art. 143 della Legge e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 Codice Civile). **Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.**

In caso di collisione tra due veicoli identificati ed assicurati in Italia, San Marino o Città del Vaticano, dal quale siano derivati danni a veicoli o persone, l'Assicurato che risulti in tutto o in parte non responsabile deve rivolgere le proprie richieste di risarcimento direttamente alla Società per attivare la procedura di Risarcimento Diretto, prevista dall'art. 149 della Legge, utilizzando il modulo CAI sopracitato, ancorché non sottoscritto da entrambi i conducenti.

In caso di inapplicabilità della procedura di Risarcimento Diretto, fatto salvo l'obbligo di presentazione di denuncia alla Società nelle modalità e termini indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'Assicurato deve rivolgere le proprie richieste di risarcimento all'Impresa di assicurazione del responsabile civile.

A fronte di **omissione dolosa o colposa** nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché **nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi** in tutto o in parte per le maggiori somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 Codice Civile).

Art. 1.8 - Gestione delle vertenze.

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 1.9 - Furto del veicolo.

In caso di furto di tutti i veicoli assicurati, il Contraente deve fornire alla Società copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente ed il contratto si risolve a decorrere dalle ore 24 del giorno della presentazione della predetta denuncia. La Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita del premio annuo per giorno di garanzia residua dalla data di risoluzione del contratto e rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive.

Qualora il Contraente, in alternativa alla risoluzione del contratto, chieda che lo stesso sia reso valido per altro/i veicolo/i avente/i le caratteristiche di assicurabilità per la stipulazione della particolare polizza per veicoli d'epoca e di interesse storico, la Società prende atto della variazione rilasciando i nuovi documenti assicurativi.

Nel caso di furto di uno o di alcuni dei veicoli assicurati, l'assicurazione ad essi relativa cessa dalle ore 24 del giorno della presentazione della denuncia di furto all'Autorità competente ed il contratto rimane valido per i restanti veicoli.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Condizioni valide se espressamente richiamate in polizza.

N - Rinuncia della Società al diritto di rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 1.2 - Esclusioni e rivalsa della Sezione 1 - Responsabilità civile veicoli d'epoca e di interesse storico - Condizioni Generali, relativamente al veicolo indicato in polizza:

1. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario, sia esso persona fisica o giuridica, nel caso di:
 - veicolo utilizzato per ragioni di servizio o concesso in uso, locazione o comodato a soggetti diversi, quando sia condotto da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
 - danni subiti da terzi trasportati, quando il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.

Qualora il Proprietario/Locatario del veicolo fosse a conoscenza delle suddette circostanze, la Società conserva il diritto di rivalsa.

La Società, inoltre, per i casi sopraindicati, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Conducente, qualora si tratti di figli o di familiari conviventi maggiorenni del Proprietario/Locatario.

2. La Società, inoltre, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario del veicolo indicato in polizza, quando lo stesso risulti condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/4/92, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

Nei confronti del Conducente medesimo, anche se si trattasse del Proprietario/Locatario, la Società conserva il diritto di rivalsa, limitatamente ad un importo pari al 10% del sinistro liquidato, con il massimo di € 500,00.

3. La Società rinuncia altresì all'azione di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario e del Conducente quando alla guida del veicolo indicato in polizza risulti una persona:
 - che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia in possesso della regolare patente, a condizione che: la patente venga successivamente rilasciata; la data di superamento dell'esame sia anteriore al sinistro; la guida sia conforme alle prescrizioni del documento; non penda, al momento del sinistro, procedimento penale per il reato di guida senza patente nei confronti del Conducente;
 - con patente scaduta, a condizione che la medesima venga successivamente rinnovata entro tre mesi dalla data dell'incidente stradale.

FORMA DI TARIFFA

Franchigia fissa ed assoluta

La presente assicurazione è stipulata in forma con "franchigia fissa ed assoluta" per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza. Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

SEZIONE 2 – HELVETIA ASSISTANCE

DEFINIZIONI “SPECIFICHE”

Assicurato: Il Contraente e il Conducente autorizzato all'uso del veicolo, nonché - per le prestazioni previste agli artt. 2.2 e 2.3 - le persone trasportate a bordo del veicolo stesso.

Contraente: Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Estensione territoriale: L' assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

L' assicurazione è estesa ai danni che avvengono nei Paesi esteri nei quali, mediante rilascio di apposita Carta Verde, è valida la garanzia base R.C.Auto.

Decorrenza e durata: Dalla data di pagamento del premio di polizza e per tutta la validità della stessa.

Furto: Il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

Guasto: Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Incendio: La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciate non accompagnate da sviluppo di fiamma.

Incidente: Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Rapina: Il reato, previsto dall'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alle persone o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Sinistro: Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del Servizio e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

Struttura Organizzativa: La struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da medici, tecnici, operatori - in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno - che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Helvetia stessa, le prestazioni previste in polizza.

Veicolo: Autovetture e motocicli di interesse storico regolarmente assicurati con polizza Responsabilità Civile Auto.

PRESTAZIONI

Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza del Contraente.

Le prestazioni di seguito specificate sono fornite dalla Società Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia tramite la **Struttura Organizzativa di Europ Assistance Service S.p.A. che risponde al numero telefonico 02.58286171**, come meglio precisato nelle Istruzioni per la richiesta di assistenza.

Art. 2.1 - Soccorso stradale

Qualora in conseguenza di incendio, furto, guasto o incidente da circolazione, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'abitazione o all'officina prescelta dall'Assicurato, tenendo Helvetia a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di € 260 per intervento. L'eventuale eccedenza resta a carico dell'Assicurato e dovrà essere corrisposta contestualmente all'intervento, pena la decadenza della garanzia.**

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente, il guasto o l'incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti (percorsi fuoristrada).

Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo.

Art. 2.2 - Spese d'albergo

Qualora in conseguenza di incendio, guasto o incidente, ivi compresi quelli conseguenti a furto, il veicolo resti immobilizzato e ciò esiga una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare un albergo, tenendo Helvetia a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, comunque **fino ad un massimo di € 155 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).**

Art. 2.3 - Rientro dei passeggeri

In alternativa a quanto sopra, in caso di guasto, incidente o incendio che immobilizzi il veicolo, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa può mettere in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe. Helvetia terrà a proprio carico le spese di viaggio **fino ad un massimo di € 155 complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati).**

Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare il costo sostenuto da Helvetia al netto del massimale previsto.

Prestazioni operanti solo all'estero.

Art. 2.4 - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale

Qualora in conseguenza di incendio, guasto o incidente da circolazione, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto con ritrovamento del veicolo, nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto stesso, in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, si prende a carico il trasporto dello stesso dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso, nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa, sono a carico di Helvetia **fino alla concorrenza di € 1.550.**

Nel caso in cui ci fosse un'eccedenza a carico dell'Assicurato, la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

DELIMITAZIONI

Delimitazioni, esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni.

- 1. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), dolo dell'Assicurato, abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.**
- 2. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative al Servizio, Helvetia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.**
- 3. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.**
- 4. Ogni diritto nei confronti di Helvetia si prescrive in due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile modificato dalla legge n. 166 del 27 ottobre 2008.**
- 5. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni di legge.**
- 6. Il diritto alle assistenze fornite da Helvetia decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.**
- 7. Tutte le prestazioni elencate non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo, entro ciascun anno di validità del servizio stesso.**
- 8. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa di assicurazione e specificatamente ad Helvetia nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui si attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.**
- 9. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.**

ISTRUZIONI

Istruzioni per la richiesta di assistenza.

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24:

dall'Italia al Numero Verde 800.01.69.10

dall'estero al numero 02-58.28.61.71 di Milano

Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telegramma o una raccomandata a:

EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A.
Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO



oppure inviare un fax al numero 02-58.47.72.01 di Milano.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- 1. Il tipo di assistenza di cui necessita**
- 2. Cognome e Nome**
- 3. Numero di polizza preceduto dalla sigla ELST**
- 4. Indirizzo del luogo in cui si trova**
- 5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.**

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

SEZIONE 3 – TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE

La Società si avvale per la gestione dei sinistri dell'Impresa:



ARAG - Assicurazioni Rischi Automobilistici Generali S.p.A.

con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni, 9 - 37135 Verona (Italia)

Tel. 045.8290411 - Fax 045.8290557 - E-mail denunce@arag.it (per invio denuncia sinistro)

Fax 045.8290449 (per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro)

alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

DEFINIZIONI "SPECIFICHE"

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Tutela Legale: L'assicurazione di Tutela Legale (D. Lgs. n. 209/2005 artt. 163, 164, 173, 174 e correlati).

Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro o caso assicurativo: Il verificarsi dei casi di controversie per i quali è prestata l'assicurazione e per i quali l'Assicurato può rivolgersi direttamente ad ARAG.

Società:

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano

CONDIZIONI GENERALI

Art. 3.1 - Massimale di garanzia.

Le garanzie previste vengono prestate **fino al massimale di € 5.200 per sinistro, senza limite per anno assicurativo.**

Art. 3.2 - Oggetto dell'assicurazione.

La Società, **alle condizioni della presente polizza e fino alla concorrenza del massimale suindicato**, assicura, in sede stragiudiziale e giudiziale, l'assistenza legale ed i relativi oneri, purché non ripetibili dalla controparte, che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato nei casi indicati all'art. 3.3 - Casi assicurati.

Tali oneri sono:

- a) gli onorari e le competenze del legale indicato per la gestione del caso assicurativo;
- b) le spese di giustizia in caso di condanna penale;
- c) gli onorari per l'intervento, approvato da ARAG, di periti di parte e gli onorari di quelli nominati dall'Autorità Giudiziaria;
- d) le spese liquidate a favore della controparte nei casi di soccombenza o ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'art. 3.8 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa - delle presenti condizioni di polizza.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato-Contrahente.

Art. 3.3 - Casi assicurati.

Le coperture assicurativa viene prestata al Contraente, ai conducenti autorizzati identificati nella polizza R.C.Auto veicoli d'epoca e di interesse storico, ai trasportati per fatti e/o eventi relativi al veicolo identificato accaduti nell'ambito:

- a) della circolazione stradale estesa altresì alla partecipazione a gare di regolarità** ed in tal caso la garanzia si riferisce ai seguenti casi:

- controversie relative al risarcimento di danni extracontrattuali a persone, beni e/o cose, subiti dall'assicurato per fatto illecito di terzi;
- difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale di reato;
- ricorso, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida, adottata a seguito di incidente stradale.
- ARAG provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso **purché l'Assicurato faccia pervenire il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.**
- assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo, sequestrato in seguito a incidente stradale.

b) di partecipazioni a raduni, manifestazioni, ritrovi, quando il veicolo non è in circolazione ed in tal caso la garanzia si riferisce alla fattispecie delle controversie relative al risarcimento di danni subiti dal veicolo per fatto illecito di terzi, sempreché sia stato identificato il responsabile. **Restano tuttavia escluse le controversie relative a danni subiti dal veicolo per fatto illecito la cui responsabilità ricade sul comitato organizzatore.**

Art. 3.4 - Esclusioni.

La garanzia non è operativa:

- a) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- b) per gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, sentenze, ecc.);**
- c) per le controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate;**
- d) per le controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;**
- e) per fatti non accidentali connessi ad inquinamento dell'ambiente;**
- f) per le vicende connesse a tumulti popolari, eventi bellici, rivoluzioni, terremoto, alluvione, atti di vandalismo o di terrorismo, scioperi o serrate, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);**
- g) per le spese liquidate a favore della parte civile costituita contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 c.p.p.);**
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione o uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.Auto;**
- i) nei confronti del conducente che guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 - Nuovo Codice della Strada), ovvero sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187);**
- l) nel caso di violazione dell'art. 189, comma 1 (comportamento in caso di incidente) del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 - Nuovo Codice della Strada;**
- m) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali e verifiche preliminari che rivestono la tipologia di: velocità, rallies, fuoristrada, accelerazione.**

Art. 3.5 - Estensione territoriale.

La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione R.C.Auto per veicoli d'epoca e di interesse storico prestata dalla Società.

Art. 3.6 - Decorrenza della garanzia.

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della stessa e più precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione, salvo diversa indicazione.

A tali fini, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Per inizio del sinistro o caso assicurativo si intende il momento del verificarsi dell'evento che ha originato il diritto al risarcimento o il momento in cui l'Assicurato avrebbe cominciato a violare norme di legge. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Art. 3.7 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società o ad ARAG.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

In ogni caso deve fare pervenire alla Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato in tempo utile perché possano essere attivate tutte le iniziative idonee a tutelare gli interessi dell'Assicurato stesso.

Contemporaneamente con la denuncia, contenente narrazione dettagliata del fatto, data, luogo, indicazione delle cause e delle conseguenze, generalità e indirizzo delle persone interessate e eventuali testimoni, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un unico Legale residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.

In caso di omissione di tale indicazione, se non sussiste conflitto di interesse con la Società e/o ARAG, quest'ultima si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un Legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o ARAG.

Art. 3.8 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa.

Se l'Assicurato intende beneficiare della copertura assicurativa deve:

- a) informare immediatamente ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- b) conferire delega al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

L'Assicurato è inoltre tenuto a regolarizzare i documenti necessari a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Art. 3.9 - Gestione del caso assicurativo.

Ricevuta la denuncia di sinistro, ARAG si adopera per realizzare una bonaria definizione della controversia.

Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 3.7 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale.**

La gestione delle opposizioni alle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della Strada è comunque sempre di esclusiva competenza di ARAG.

Non costituisce oggetto di garanzia assicurativa ulteriore incarico ad altri legali sia che fungano in qualità di dominus che di domiciliatari, nello stesso grado di giudizio. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale solamente se l'impugnazione presenti possibilità di successo.

Dopo la denuncia del sinistro, l'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziale che giudiziale senza preventiva autorizzazione di ARAG.

La nomina di un eventuale perito di parte è di esclusiva competenza di ARAG.

ARAG, così come la Società, non è responsabile dell'operato di Legali e Periti.

Le operazioni di esecuzione forzata vengono limitate a due tentativi.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 3.10 - Recupero di somme.

Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente all'Assicurato. **Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziale e/o stragiudiziale concordate transattivamente sono riconosciute ad ARAG che le ha sostenute o anticipate.**

Art. 3.11 - Prescrizione.

Il diritto dell'Assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il sinistro viene denunciato alla Società decorsi due anni dal momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile modificato dalla legge n. 166 del 27 ottobre 2008.

Art. 3.12 - Oneri fiscali.

Le spese di bollo, tasse, imposte e contributi conseguenti alla prestazione della presente garanzia sono a carico dell'Assicurato, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

